

Prot. 174/2024/UT/SV del 09/08/2024

Spettabile

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

PEC: va@pec.mite.gov.it

Oggetto: ID: 10762 Istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto di un impianto eolico denominato "Tufaroli", costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, da realizzarsi nel Comune di Forenza (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ), con opere di connessione ricadenti nei medesimi comuni. Codice pratica MYTERNA n. 202300437.

Proponente: AREN Green S.r.l.

Controdeduzioni alle osservazioni di Maurizio Gilio

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

con riferimento all'iniziativa progettuale e all'istanza in epigrafe, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 s.m.i., si trasmettono le seguenti controdeduzioni.

AREN Green S.r.l. (di seguito, "**AREN**" o la "**Società**") in data 15 dicembre 2023 ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, "**MASE**"), ex art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm., istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito, l' "**Istanza AREN**") in relazione al "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO "TUFAROLI" DI POTENZA 60 MW" sito nei Comuni di Forenza e Palazzo San Gervasio (PZ), con codice pratica MYTERNA n. 202300437 (di seguito, l' "**Impianto**").

In data 2 febbraio 2024 con nota 19656, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in seguito alla verifica della completezza della documentazione trasmessa e dell'assoluzione degli oneri contributivi previsti, ha comunicato alla scrivente la procedibilità dell'Istanza AREN e il suo codice identificativo ID_VIP 10762.

Sempre in data 2 febbraio 2024 è stato pubblicato sul portale VIA - MASE l'avviso al pubblico dell'inizio della fase di consultazione pubblica.

In data 18 luglio 2024 il sig. Maurizio Gilio ha presentato osservazioni in merito all'Istanza AREN ai sensi dell'art. 24, 3 comma, D. Lgs. 152/2006 e sm.i., recepito dal MASE con protocollo in entrata n. 133754, chiedendo a codesto Spettabile Ente "*che il procedimento relativo al progetto eolico della Aren Green S.r.l. sia archiviato e concluso negativamente*".

Si tratta di istanza inammissibile, pretestuosa e infondata, come confidiamo di dimostrare con le osservazioni che seguono.

I. - La tardività delle osservazioni formulate dal sig. Maurizio Gilio

In via preliminare, AREN eccepisce la tardività delle osservazioni presentate dal sig. Maurizio Gilio e, per l'effetto, le stesse non potranno che essere dichiarate inammissibili.

Infatti, le osservazioni sono state depositate ben oltre il termine perentorio previsto dalla normativa applicabile.

Sul punto, si evidenzia che in data 2 febbraio 2024 è stato pubblicato sul portale VIA - MASE l'avviso al pubblico dell'inizio della fase di consultazione pubblica e, conseguentemente, il termine per eventuali osservazioni di terzi è scaduto il 3 marzo 2024.

Alla luce di quanto appena dedotto, dimostrato dalla mera consultazione del portale pubblico, il sig. Maurizio Gilio ha tardivamente trasmesso le proprie osservazioni, ben oltre quattro mesi rispetto alla scadenza del termine previsto.

In forza di quanto sopra, AREN chiede che venga accertata e dichiarata l'inammissibilità delle osservazioni, essendo le stesse tardive.

II. - L'inammissibilità e pretestuosità delle avverse osservazioni

Senza che ciò implichi rinuncia alcuna alla pregressa e assorbente eccezione preliminare, per mero scrupolo difensivo AREN si appresta a dimostrare l'infondatezza nel merito delle avverse osservazioni.

Dalla lettura delle osservazioni formulate si evince chiaramente che le stesse siano incentrate sulla pretesa del sig. Maurizio Gilio di ottenere l'archiviazione dell'istanza AREN in quanto: *“la realizzazione del progetto eolico della Aren Green S.r.l. comporterebbe l'attivazione del procedimento di esproprio per acquisire la disponibilità delle medesime aree, con pagamento di indennizzi irrisori e ben più modesti dei corrispettivi che invece deriverebbero dalla sottoscrizione dei contratti definitivi di concessione delle aree in favore di Emmeuno Solar S.r.l.”*.

Appare evidente che una siffatta pretesa non possa trovare alcuna tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Come noto, la transizione verso basse emissioni di carbonio intende creare un settore energetico sostenibile che stimoli la crescita, l'innovazione e l'occupazione, migliorando nel contempo la qualità della vita, offrendo una scelta più ampia, rafforzando i diritti dei consumatori e, in ultima analisi, permettendo alle famiglie di risparmiare sulle bollette.

Per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'Europa e soddisfare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sono essenziali iniziative volte a promuovere le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

Appare evidente che interessi di carattere nazionale e sovranazionali, come quelli ad una transizione verde, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al raggiungimento di un'indipendenza energetica dalle fonti fossili, non possono essere bloccate da pretese squisitamente economiche. Il necessario bilanciamento dei contrapposti interessi non può certo veder prevalere l'interesse privato ad un maggior corrispettivo a discapito dell'interesse pubblico all'incremento della produzione di energia elettrica da fonte eolica, per antonomasia sicura, pulita ed efficiente.

Si tratta dunque di un'iniziativa con cui la Pubblica Amministrazione è palesemente strumentalizzata e sollecitata ad un'attività asservita al disegno di ottenere un'indebita leva negoziale nel tentativo di spuntare un corrispettivo economico più elevato.

La verità è che AREN ha correttamente incluso i terreni del sig. Gilio nel piano particellare di esproprio,

ma di certo tale circostanza non preclude in alcun modo il raggiungimento da parte della scrivente di quanti più accordi di cessione bonaria dei diritti reali possibili. Per AREN il ricorso alla procedura espropriativa rappresenta un *extrema ratio* di cui avvalersi nella misura minima necessaria.

L'evidente scopo strumentale dell'istanza, unitamente alla sua manifesta infondatezza (come oltre meglio argomentato) fanno sì che la stessa non potrà che essere disattesa da Codesto Illustrissimo MASE.

Peraltro, diversamente da quanto vorrebbe controparte, la data di presentazione dell'istanza è irrilevante, ciò che conta è la data di procedibilità. Nella fattispecie in esame, la procedibilità dell'istanza AREN è stata rilasciata in data 2 febbraio 2024, mentre la procedibilità dell'istanza Emmeuno Solar S.r.l. è stata rilasciata solo in data 11 marzo 2024, ossia oltre un mese dopo.

Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, le avverse osservazioni dovranno essere disattese.

III. - L'infondatezza delle osservazioni nel merito

In ogni caso, le argomentazioni esposte dal sig. Maurizio Gilio sono destituite di fondamento e contrarie alla realtà fattuale.

3.1 - L'infondatezza delle deduzioni relative all'impossibilità di utilizzare il terreno per fini agricoli

Il progetto eolico, al contrario di quanto artatamente dedotto, consentirebbe a controparte di utilizzare ampiamente il terreno per fini agricoli.

Allo scopo di meglio comprendere l'infondatezza delle avverse deduzioni e per facilità di consultazione, la scrivente ha realizzato una planimetria, che si allega sub. lettera "**A**", in cui sono raffigurate le aree di sorvolo, di occupazione temporanea per opere di cantiere e di occupazione permanente, nello specifico l'aerogeneratore contraddistinto dalla sigla TU1, rispettivamente indicate in linee trasversali di colore azzurro, verde e rosso.

Ebbene, analizzando l'allegata visura catastale (sub. lettera "**B**") e raffrontandole con la planimetria (cfr. sub. lettera "**A**") si evince inequivocabilmente che la superficie totale della particelle 34 del Foglio 5 e pari a 7488 m² mentre l'area di occupazione permanente delle opere afferenti all'Impianto è pari a soli 801,18 m².

Pertanto, l'avverso assunto su cui il sig. Maurizio Gilio vorrebbe fondare le sue osservazioni, ovvero che la realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe l'impossibilità di coltivare i terreni, è destituito di fondamento e smentita dalla realtà dei fatti.

Lo si ribadisce, solo il 10,81% dei terreni sarebbe interessato dall'Impianto, mentre i tre quarti dei terreni rimarrebbero coltivabili.

Neppure corrisponde al vero che la realizzazione dell'Impianto comporterebbe uno stravolgimento dei terreni agricoli.

Merita di essere sottolineato che l'aerogeneratore è localizzato in aree occupate a seminativi e la realizzazione dell'Impianto non determinerà alcuna alterazione del terreno che potrà continuare ad essere destinato alla coltivazione di seminativi.

A ciò si aggiunga che la realizzazione di tutto il progetto eolico, quindi di tutte e dieci le torri, non comporterà la distruzione di siepi, fasce arboree o arbustive, né è previsto l'espianto di alberi.

Conclusivamente: si può prendere atto, in modo certo, dell'infondatezza delle deduzioni e della correttezza dell'operato di AREN e della compatibilità dell'Impianto con l'uso agricolo dei terreni.

3.2 - L'infondatezza delle generiche osservazioni aventi ad oggetto le ulteriori inesistenti ricadute negative

dell'Impianto sul territorio

La circostanza in esame è priva di qualsiasi rilevanza.

Come precedentemente dedotto, il fine principale dello scritto di controparte è tentare di ottenere l'archiviazione del progetto eolico di AREN a vantaggio di quello fotovoltaico promosso da Emmeuno Solar S.r.l., in quanto, a suo dire, maggiormente remunerativo per il sig. Gillio.

Infatti, esaurita la lunga disamina sulle asserite ragioni di preferenza del progetto fotovoltaico, la controparte si limita a formulare poche righe contenenti generiche, non circostanziate e non provate contestazioni sul presunto impatto paesaggistico dell'Impianto.

Controparte deduce, senza alcuna base fattuale a sostegno di quanto argomentato, che l'Impianto determinerebbe un'intrusione visiva degli aerogeneratori, che risulterebbero visibili a grande distanza alterando la percezione dei luoghi, che vi sarebbe in zona un'alta densità di turbine eoliche e ciò determinerebbe un effetto selva e, da ultimo, che vi sarebbe un impatto acustico, sull'avifauna e su tutte le restanti (non è dato sapere quali) matrici ambientali.

Innanzitutto, per una disamina più esaustiva dei punti in esame, la scrivente rinvia a quanto esaustivamente, analiticamente e correttamente precisato nello studio di impatto ambientale e nello studio dei potenziali impatti cumulativi, già depositati agli atti dell'Istanza AREN.

In questa sede appare sufficiente evidenziare quanto segue.

Con riguardo all'effetto selva, è stato realizzato un modello 3D dell'Impianto, al fine di ottenere dei foto-inserimenti quanto più realistici possibili per valutare gli impatti visivi nel paesaggio e gli effetti cumulativi con gli aerogeneratori già presenti. Ebbene, l'incremento di impatto visivo nel territorio analizzato, prodotto dalla realizzazione degli aerogeneratori di progetto, rappresenta una percentuale molto bassa. La visibilità dell'Impianto viene ulteriormente ridotta laddove tra l'osservatore e le turbine si frappongono elementi schermati quali ad esempio cespugli ed alberature.

Occorre evidenziare, poi, che l'Impianto è caratterizzato da una distribuzione omogenea delle turbine nello spazio. Le mitigazioni adottate (come l'uniformità d'altezza, la scelta di colore tenue e la tipologia di aerogeneratore) consentono al progetto di inserirsi nel paesaggio evitando distonie ed elementi che possano determinare disordine paesaggistico, riducendo efficacemente l'impatto visivo.

In relazione agli impatti sull'avifauna si sottolinea che gli aerogeneratori dell'Impianto saranno realizzati con torri tubolari che non forniscono posatoi adatti alla sosta dei rapaci, contribuendo alla diminuzione del rischio di collisioni. Inoltre, la colorazione delle pale diminuisce il rischio di collisione da parte dell'avifauna.

In generale, tutte le specie animali, comprese quelle considerate più sensibili, si adattano alle nuove situazioni al massimo deviando, nei loro spostamenti, quel tanto che basta per evitare l'ostacolo. In aggiunta, la torre e le pale dell'Impianto essendo costruite in materiali non trasparenti e non riflettenti vengono perfettamente percepiti dagli animali anche in relazione al fatto che il movimento delle pale risulta lento e ripetitivo limitando la possibilità di eventuali collisioni. Inoltre, si fa notare che l'area dell'Impianto non risulta interessata da flussi migratori significativi.

Per quanto attiene, poi, al lamentato aumento del rumore, AREN ha già condotto analisi sul punto e, all'esito delle verifiche, i valori di emissione restituiti dal modello raffrontati con i limiti previsti dalle normative, evidenziano che non vi è un peggioramento del clima acustico attuale in corrispondenza delle aree di Impianto e che i valori di emissione sono accettabili sia nel periodo diurno che notturno.

La scrivente evidenzia, altresì, che gli effetti sul paesaggio sono, ovviamente, tutti effetti sostanzialmente

reversibili.

Da ultimo, si sottolinea che:

1. le pratiche agricole potranno continuare indisturbate fino alla base degli aerogeneratori. Le uniche aree sottratte all'agricoltura saranno le piazzole di esercizio, l'ingombro della base della torre, l'area occupata dall'edificio utente, e le piste d'impianto che, allo stesso tempo, potranno essere utilizzate dai conduttori dei fondi per lo svolgimento delle attività agricole;
2. per limitare l'impatto paesaggistico e sulla fauna, in particolare sull'avifauna, le turbine sono state posizionate seguendo un andamento ellittico. In questo modo è stato possibile limitare l'impatto visivo dell'impianto e scongiurare il manifestarsi del possibile "effetto selva", garantendo la possibilità di corridoi per il transito degli uccelli. A tal fine, si è scelto anche l'impiego di torri tubolari con bassa velocità di rotazione, rivestite con colori neutri non riflettenti;
3. le strade di impianto e le piazzole di esercizio non avranno finitura con manto bituminoso e saranno realizzate con massicciata del tipo Mac Adam dello stesso colore delle strade brecciate esistenti, in modo da favorire il migliore inserimento delle infrastrutture di servizio; l'ingombro delle stesse sarà limitato al minimo indispensabile per la gestione dell'impianto;
4. le aree d'impianto saranno prive di recinzione, in modo da non rendere l'intervento un elemento di discontinuità del paesaggio agrario.

V - Conclusioni

Per tutte le ragioni sin qui puntualmente dedotte ed argomentate, si può concludere affermando che le avverse contestazioni sono tardive e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.

L'ordinamento giuridico impone di procedere ad un bilanciamento degli interessi e, di certo, un mero interesse economico come quello di cui è portatore il sig. Gillio, a vedersi asseritamente assicurata una rendita economica più elevata, non può di certo prevalere rispetto all'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e pulita. La realizzazione dell'impianto eolico, rispetto alle altre fonti, consente a fronte di un limitato uso del terreno una produzione di energia elettrica di gran lunga superiore, nel caso di specie pari a 60 MW, rappresentando un ulteriore passo in avanti verso il processo di *green deal* e di indipendenza energetica.

Codesto spettabile MASE non è tenuto a riscontrare un'istanza, come quella in esame, evidentemente inammissibile, pretestuosa e infondata, che cerca di strumentalizzare l'azione amministrativa e asservirla alla difesa di un interesse immeritevole di tutela.

Nel ringraziare per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

AREN Green S.r.l.
AREN Green S.r.l.
Via dell'Arrigoni, 308
47522 Cesena (FC)
C.F., P.I. e N. iscr. Reg. Impr. Romagna,
(Roberto Stella)
Forlì-Cesena e Rimini 04032170401

Allegati:


- A. Planimetria;
- B. visura catastale terreno sito in Forenza (PZ), Foglio 5, Particella 34.

ALLEGATO A

COMUNE: FORENZA (PZ)

FOGLIO: 5

PARTICELLE: 31, 33, 34, 76



LEGENDA

- Posizione Aerogeneratore
- ▨ Sorvolo
- ▨ Occupazione Temporanea
- ▨ Occupazione Permanente

Note:

OCCUPAZIONE PERMANENTE DETTAGLIO

Particella 76 - 1741,36 mq

Particella 31 - 2094,92 mq

Particella 33 - 734,66 mq

Particella 34 - 810,18 mq

ALLEGATO B

Catasto terreni
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 06/08/2024



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 06/08/2024

Dati identificativi: Comune di FORENZA (D696) (PZ)

Foglio 5 Particella 34

Classamento:

Redditi: dominicale Euro 7,73

agrario Euro 9,67

Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 4

Superficie: 7.488 m²

Riserve: 1 - Inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi

Ultimo atto di aggiornamento: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/04/2017 in atti dal 03/05/2017
COMPRAVENDITA (Passaggi intermedi intervenuti senza atti legali)***PACIFICO POSSESSO
ULTRAVENTENNALE USUCAPIONE. (n. 6707.1/2017)

> **Dati identificativi**

Comune di FORENZA (D696) (PZ)

Foglio 5 Particella 34

Impianto meccanografico del 19/11/1977

⚠ Riserve: 1 - Inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi

> **Dati di classamento**

Redditi: dominicale Euro 7,73

agrario Euro 9,67

Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 4

Superficie: 7.488 m²

Impianto meccanografico del 19/11/1977

> Altre variazioni

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/04/2017 in atti dal 03/05/2017 COMPRAVENDITA (Passaggi intermedi intervenuti senza atti legali)***PACIFICO POSSESSO ULTRAVENTENNALE USUCAPIONE. (n. 6707.1/2017)

> Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

> 1. GILIO Maurizio ()

Diritto di: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni (deriva dall'atto 1)

⚠ Riserve: 1 - Inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi

1. Atto del 28/04/2017 Pubblico ufficiale ZOTTA FRANCESCO Sede RIONERO IN VULTURE (PZ) Repertorio n. 26067 - COMPRAVENDITA (Passaggi intermedi intervenuti senza atti legali)***PACIFICO POSSESSO ULTRAVENTENNALE USUCAPIONE. Nota presentata con Modello Unico n. 6707.1/2017 Reparto PI di POTENZA in atti dal 03/05/2017

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90